



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il

sezione staccata di (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale, proposto da, **rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per la dichiarazione di illegittimità

- del silenzio serbato in relazione **all'atto di diffida presentato dal ricorrente in data 17 marzo 2023, diretto ad ottenere il pagamento dell'indennità di trasferimento**, in forza delle disposizioni di cui alla Legge n. 26 del 26 febbraio 2010, che ha esteso al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il disposto dell'art. 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, già previsto per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del personale della carriera prefettizia;

Nonché per l'accertamento

- dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima diffida, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ed al conseguente risarcimento del danno da ritardo, da liquidarsi in via equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa e trattenuto il ricorso in decisione sugli scritti, come richiesto dalle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all'esame, notificato il 24 aprile 2023 e depositato il 25 aprile successivo, il Sig. ha chiesto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno in relazione all'atto di diffida da egli presentato in data 17 marzo 2023 al fine di sollecitare il pagamento dell'indennità di trasferimento (.....) disposto con gli ordini del giorno n. del e n. del , nonché l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in relazione alla medesima diffida mediante l'adozione di un provvedimento espresso, oltre che del proprio diritto al risarcimento del danno da ritardo, da liquidarsi in via equitativa.

1.1. A supporto della domanda ha allegato che il diritto a fruire dell'indennità in questione - già prevista per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del personale della carriera prefettizia - sarebbe stato esteso al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al quale egli appartiene, dalla Legge n. 26 del 26 febbraio 2010 e che l'Amministrazione di appartenenza, nonostante il lasso di tempo trascorso dai trasferimenti disposti con gli ordini citati, entrambi aventi ad oggetto una destinazione posta a distanza superiore ai 10 Km rispetto alla sede precedentemente assegnata, non avrebbe provveduto al relativo pagamento, neppure a seguito della diffida in tal senso presentata.

2. Nel giudizio così introdotto si è costituito, con atto di mera forma, il Ministero dell'Interno.

3. Con ordinanza n. ... del è stato disposto il mutamento del rito da speciale (117 c.p.a.) a ordinario, avendo la domanda proposta dal ricorrente sostanzialmente ad oggetto l'accertamento del vantato diritto all'indennità citata e la conseguente condanna dell'amministrazione al relativo pagamento, oltre che al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata corresponsione della stessa e non essendo, pertanto, la stessa finalizzata a sollecitare l'esercizio di un potere autoritativo della P.A., bensì alla tutela di una pretesa avente natura di diritto soggettivo; è stata, conseguentemente, fissata per la discussione la pubblica udienza del 18 ottobre 2023 nonché disposta istruttoria a carico dell'amministrazione, con ordine alla stessa di produrre relazione di chiarimenti, corredata dalla documentazione di riferimento, in ordine alle ragioni del mancato pagamento dell'indennità reclamata dal ricorrente.

4. In data 14 settembre 2023 il Ministero resistente ha provveduto all'adempimento e depositato documentazione e relazione nella quale ha eccepito che la mancata attribuzione al ricorrente dell'invocata indennità sarebbe dovuta al fatto che la circolare n. 23908 del 28 luglio 2015 prevede, quale presupposto della stessa, il trasferimento irrevocabile ad altra sede di servizio, non ravvisabile nel caso di specie in quanto, facendo parte del medesimo Comando Provinciale, non potrebbero considerarsi sedi tra loro diverse; tale Comando e le sue articolazioni territoriali dovrebbero, infatti, considerarsi alla stregua di un'unica sede, come emergerebbe anche dall'articolo 40 del d.P.R. n. 64 del 2012 "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".

5. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 73 c.p.a. parte ricorrente ha puntualmente contestato le deduzioni dell'amministrazione ed insistito per l'accoglimento della domanda proposta.

6. All'udienza del 18 ottobre 2023 il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione.

7. La domanda proposta dal ricorrente, così come riqualficata dal Collegio nell'ambito della citata ordinanza 000/0000, è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

7.1. Occorre premettere che il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di ha disposto, dapprima, con "ordine del giorno" n. del , la "mobilità interna" del ricorrente, al fine di "riequilibrare

l'assetto dei turni operativi del Comando provinciale", "dal turno di al turno di dal", mentre con successivo ordine del giorno n. del ha ordinato, a decorrere dal , la mobilità dello stesso "dal turno di al turno di".

7.2. Ciò posto, non può essere condivisa la tesi, sostenuta dall'Amministrazione, secondo cui i provvedimenti citati avrebbero disposto mere assegnazioni temporanee (e, quindi, non già veri e propri trasferimenti), dettate da esigenze operative di soccorso, in particolare per riequilibrare l'assetto dei turni operativi del Comando, così che in relazione ad esse, siccome interne a quest'ultimo, potrebbero, al più, configurarsi i presupposti per la corresponsione dell'indennità di missione.

7.3. La stessa è stata, infatti, già ritenuta priva di fondamento normativo da plurime pronunce della giurisprudenza (anche di questo TAR), le quali hanno espresso in proposito i seguenti principi, che il Collegio non ha motivo per rimeditare e ritiene, pertanto, in questa sede di dover confermare:

- «i presupposti necessari e sufficienti ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 86/2001 sono costituiti esclusivamente dal trasferimento d'ufficio ad una sede distante oltre 10 km dalla precedente e dalla ubicazione della nuova sede in un comune diverso (.....)»;

- «l'indennità in argomento, dunque, spetta (.....) in virtù della predetta generale previsione di legge, che pone una norma di tutela economica per tutti i lavoratori pubblici di corpi gerarchici, con organizzazione territoriale diffusa, qualora ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico d'istituto vengano trasferiti d'ufficio ad una sede di lavoro situata in un comune diverso e distante più di 10 chilometri dalla sede precedente, del tutto indipendentemente dalla struttura organizzativa del corpo di appartenenza e, quindi, dalla definizione del rapporto burocratico fra le due sedi di lavoro interessate (di superiorità gerarchica, di equiparazione per ambiti territoriali ovvero, come nella fattispecie considerata, di articolazione funzionale nell'ambito di un unico livello organizzativo provinciale)»;

- «la portata generale della norma, il suo chiaro disposto normativo e la ratio perseguita non ammettono infatti eccezioni, e neppure ammettono una interpretazione che, rimettendo la concreta applicazione della previsione alla nozione di sede adottata dalle diverse amministrazioni a fini organizzativi meramente interni, potrebbero comportare una ingiustificata e quindi indebita disparità di trattamento fra i lavoratori interessati»;

- «nessuna rilevanza ostativa al riconoscimento del beneficio economico de quo assume la circostanza che l'ufficio di destinazione sia un presidio facente parte di un medesimo ufficio dirigenziale, giacché una simile condizione restrittiva, fondata sulle peculiarità dell'organizzazione interna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non è espressamente prevista dalla Legge, che valorizza il solo dato della sede fisica presso cui il dipendente medesimo presta materialmente servizio» (.....).

7.4. Quanto sostenuto dall'amministrazione a supporto del mancato riconoscimento dell'indennità per cui è causa – per quanto detto, comunque non condivisibile in linea di principio – si pone, peraltro, in contrasto anche con il tenore letterale degli ordini del giorno con i quali è stata disposta l'assegnazione del ricorrente da ad e viceversa; alcune delle assegnazioni negli stessi previste sono, infatti, espressamente qualificate «temporanee», ma non quella del ricorrente.

8. Devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento, in favore di quest'ultimo, dell'indennità di trasferimento, distando pacificamente le sedi di e, Comuni tra loro distinti, oltre 10 km.

9. La domanda proposta deve, di conseguenza, essere accolta, disponendo la condanna dell'Amministrazione a corrispondere al ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità di trasferimento per il periodo inerente i due ordini del giorno citati in motivazione, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda, questi ultimi «da calcolarsi separatamente sull'importo nominale del credito retributivo, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, escludendosi sia il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione, sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi» (.....).

10. Il disposto accoglimento assorbe anche la domanda di risarcimento del danno da ritardo, non avendo, peraltro, in proposito il ricorrente dedotto conseguenze ulteriori, che cioè non trovino ristoro nella corresponsione dei citati accessori del credito principale, in conseguenza dell'omessa tempestiva liquidazione dell'indennità per cui è causa.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il sezione staccata di (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto condanna il Ministero dell'Interno alla corresponsione dell'indennità di trasferimento in favore del ricorrente, nei termini di cui in motivazione.

Condanna lo stesso Ministero al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

....., Presidente

....., Consigliere

....., Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

.....

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO